

rezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

d) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

e) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;

f) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

g) uova destinate alla distruzione;

8) distruzione delle carcasse;

9) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

10) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;

11) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche dalle aziende. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

12) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere;

13) sono vietati mercati, fiere, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;

14) non vengono rilasciati pollami o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico;

15) divieto di praticare la caccia di uccelli selvatici.

Art. 3

Misure da applicare per la zona di Sorveglianza

In tutte le aziende commerciali presenti nella zona di sorveglianza dovranno essere effettuati controlli sierologici (20 campioni di sangue da distribuirsi nei vari capannoni/unità produttive) e virologici (10 tamponi cloacali e 10 tamponi tracheali) nel minor tempo possibile e comunque prima di autorizzare la movimentazione degli animali.

Art. 4

Durata delle misure

Le misure di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e comunque fino a che l'Autorità regionale, sentito il parere dell'IZS delle Venezie, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione della malattia.

Art. 5

Ulteriori misure

L'Autorità regionale, anche sentito il parere dell'IZS delle Venezie, può adottare ulteriori misure sanitarie per prevenire la diffusione della malattia.

Art. 6

Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'art. 16 del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225.

Catanzaro, li 22 dicembre 2008

Il Presidente
On. Agazio Loiero

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 gennaio 2009, n. 11

Misure di profilassi nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS). Istituzione zona di protezione e sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PRESO atto che nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria di Locri, è insorto n. 1 focolaio di malattia vescicolare dei suini (MVS).

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità alle vigenti disposizioni, al fine di impedire la diffusione della malattia.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320.

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995, n. 98.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218.

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista «A» dell'OIE.

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consi-

glio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure contro la malattia vescicolare dei suini.

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali.

VISTO il Decreto legislativo 196/99 «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

VISTA l'O.M. 26 luglio 2001, «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».

VISTA la Decisione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 che introduce nuove norme in tema di misure sanitarie di protezione contro la Malattia Vescicolare del Suino in Italia, modificata dal documento SANCO 10616/2006 – REV 1 approvato nello SCOFCAH dell'8 novembre 2006.

VISTO il disposto del Ministero della Salute prot. DGVA VIII/43436/P-I.8.d/38 del 19 dicembre 2006 riguardanti misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione della malattia vescicolare (MVS).

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28/3/2007 (G.U. n. 161 del 13/7/2007).

VISTO l'andamento epidemiologico della malattia.

SENTITO il parere del Ministero e del Cervés.

ORDINA

Art. 1

Si dichiara zona di protezione da malattia vescicolare dei suini, il territorio o parte di esso dei comuni di Stilo – Camini – Monasterace – Riace ricadenti entro un raggio di Km. 3, territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Locri, epicentro del seguente focolaio: «Azienda Simonetta Cosimina codice aziendale 092RC006 sita in Località Caldarella del comune di Stilo».

Ai limiti della zona di protezione, sulle vie d'accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni comunali, tabelle ben visibili con la scritta: «Zona di Protezione per Malattia vescicolare dei suini».

Art. 2

Si dichiara zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini, il territorio o parte di esso dei comuni ricadenti entro un raggio di Km. 10 dalla sede del focolaio di seguito elencati Stilo – Camini – Monasterace – Riace – Stignano – Placania – Caulonia – Pazzano – Bivongi, ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria di Locri e comuni di Guardavalle – S. Caterina dello Ionio, ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni comunali, tabelle ben visibili con la scritta: «Zona di Sorveglianza per Malattia vescicolare dei suini».

Art. 3

Nell'ambito della Zona di protezione sono disposte le seguenti misure:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale;

b) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando la percentuale prevista dall'O.M. 26 luglio 2001 e s.m.i.;

c) visite periodiche alle stesse aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite effettuate dal Servizio Veterinario competente in funzione della gravità della epizootia nelle aziende che presentano maggiori rischi;

d) divieto di circolazione e trasporto degli animali appartenenti alle stesse specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;

e) i mezzi e le attrezzature utilizzate nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, né da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che prevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;

f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati in un macello, in vincolo sanitario, con mezzi sigillati e con il rispetto delle procedure previste dal D.P.R. 362/96 e s.m.i. (Decreto del Ministero della salute 28/3/2007);

g) divieto di macellazione di suini ad uso privato, senza preventivo controllo dei Servizi Veterinari competenti.

Art. 4

Nell'ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale;

b) visite cliniche periodiche nelle stesse aziende: la frequenza delle visite è valutata da Servizio Veterinario competente considerando le aziende che presentano i maggiori rischi;

c) eventuale controllo sierologico nelle aziende considerate a rischio;

d) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

e) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

— tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

— sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

— un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure di cui all'allegato II del D.P.R. 362/96 e s.m.i.;

— ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

— i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'art. 64 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 5

Tutte le attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Locri e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Art. 6

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate, i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria di Locri e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, li 22 gennaio 2009

Il Presidente
On. Agazio Loiero

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 gennaio 2009, n. 12

Misure di profilassi nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS). Istituzione zona di protezione e sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PRESO atto che nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, è insorto n. 1 focolaio di malattia vescicolare dei suini (MVS).

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità alle vigenti disposizioni, al fine di impedire la diffusione della malattia.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320.

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995, n. 98.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218.

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista «A» dell'OIE.

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure contro la malattia vescicolare dei suini.

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE, relativa alle identificazione e alla registrazione degli animali.

VISTO il Decreto legislativo 196/99 «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

VISTA l'O.M. 26 luglio 2001, «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».

VISTA la Decisione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 che introduce nuove norme in tema di misure sanitarie di protezione contro la Malattia Vescicolare del Suino in Italia, modificata dal documento SANCO 10616/2006 – REV 1 approvato nello SCOFCAH dell'8 novembre 2006.

VISTO il disposto del Ministero della Salute prot. DGVA VIII/43436/P-I.8.d/38 del 19 dicembre 2006 riguardanti misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione della malattia vescicolare (MVS).

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28/3/2007 (G.U. n. 161 del 13/7/2007).

VISTO l'andamento epidemiologico della malattia.

SENTITO il parere del Ministero e del Cerves.

ORDINA

Art. 1

Si dichiara zona di protezione da malattia vescicolare dei suini, il territorio o parte di esso dei comuni di Melito Porto Salvo – Roghudi – Montebello Jonio, ricadenti entro un raggio di Km. 3, territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, epicentro del seguente focolaio: «Azienda Tomasello Domenico codice aziendale 050RC021 sita in Località Pitasi del comune di Melito Porto Salvo».